

### RUOLO ATTORI SICUREZZA

#### Sistema di relazioni aziendale

**Modello di prevenzione partecipata**

Il diagramma illustra il modello di prevenzione partecipata, mostrando le relazioni tra i diversi attori della sicurezza: Staff, Datore Lavoro, S.P.P. (Socio Preposto Partecipativo), RLS (Responsabile per la Sicurezza), RSI (Responsabile per la Sicurezza Individuale), Preposti e Lavoratori. Le frecce indicano le interazioni e le responsabilità reciproche tra questi soggetti.

### DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI

**Articolo 20 D.Lgs 81/08 - Obblighi dei LAVORATORI**

1. Ogni LAVORATORE deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I LAVORATORI devono in particolare:

- ajcombinare, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

### DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

**Valutazione rischi**  
compie la valutazione sotto la sua responsabilità

**Organizzazione**  
Nomina responsabile e lavoratori Spp - Medico competente adotta disposizioni, documenta e coordina

**Datore di lavoro**

**Informazione e formazione**  
Informa e forma i lavoratori

**Realizzazione**  
Deve operare per rendere effettiva la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, intervenendo sugli impianti per eliminare o ridurre i rischi, fornendo mezzi di protezione

**Consultazione:** deve consultare il Rls per coinvolgere i lavoratori sui temi della sicurezza

### Art.50 D.Lgs 81/08 E SS.MM. Attribuzioni

**RLS**

- Accede ai luoghi di lavoro
- E' consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio
- E' consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso, evacuazioni
- E' consultato sulla formazione dei lavoratori
- Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali)

**Il Rls deve segnalare preventivamente al Datore di lavoro le visite che intende effettuare**

### Art.50 - Attribuzioni

**RLS**

- Partecipa alla riunione periodica
- Riceve una formazione adeguata
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori
- Formula osservazioni in occasione delle ispezioni della autorità competente
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- Può far ricorso alle autorità competenti

**Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività**

**Rappresenta i lavoratori in tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro**

**Art.50**

- Relazione con i soggetti previsti dall'81/08 (datore di lavoro, rsu, responsabile Spp, medico competente, organismi partitici, servizi delle Usi, o altri enti)
- Capire quali nuovi compiti e quali responsabilità il 626/94 pone proprio ai lavoratori, discuterne con loro anche dei propri compiti e responsabilità
- Mappe rischi e un vero e proprio programma di intervento
- Metodo per tenersi in contatto con i lavoratori - coordinarsi con gli altri rls

**Verifica sistematica sulla applicazione delle misure di sicurezza e di protezione**

### Art. 2087 Codice Civile

**Il datore di lavoro è il garante della salute dei lavoratori**

Esprime il principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale; impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure derivanti dalla particolarità della mansione, dall'esperienza e dalla tecnica a tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.

Anche l'allestimento di un servizio di primo soccorso e antincendio aziendale va concettualmente inquadrato tra gli obblighi generali di sicurezza e garanzia posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile.

**Chi è il soggetto responsabile dell'attuazione delle misure d'emergenza ?**

**I responsabili dell'attuazione di queste misure sono il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.**

Questi compiti sono collegati all'appartenenza alla struttura gerarchica della unità produttiva.

Ogni soggetto, per quanto gli compete, ogni qualvolta abbia "sotto di sé" dei lavoratori, ha obblighi giuridici per i quali (in caso di inadempimento) può essere chiamato a rispondere.

**Quali sono le competenze di datore di lavoro, dirigenti e preposti ?**

Il datore di lavoro ha un obbligo strutturale, cioè deve far sì che siano a disposizione nell'unità produttiva luoghi di lavoro conformi alle norme (anche alle norme antincendio), dotazioni antincendio, che siano adempiuti gli obblighi strutturali.

Il dirigente è un soggetto "eventuale" e ha un compito organizzativo e può essere eventualmente incaricato di attuare la formazione. Se non c'è il dirigente si risale al datore di lavoro. Il dirigente deve organizzare l'utilizzo corretto delle attrezzature messe a disposizione dal datore di lavoro.

Il preposto viene definito "colui che sorveglia e sovrintende alla attività dei lavoratori", cioè colui che ha un ruolo connesso alla normale attività lavorativa, una superiore professionalità rispetto al lavoratore comune e che dà indicazioni sulle modalità concrete di operare. Il preposto ha dovere di vigilanza e anche in relazione all'antincendio-primo soccorso deve svolgere questi compiti.

**La sicurezza deve essere considerata parte integrante dell'attività lavorativa.**

La sicurezza (ed anche la gestione delle emergenze) non è più qualcosa di separato dalla normale attività lavorativa.

L'art. 15 del decreto n.81/08 alla lettera d) prevede tra le misure generali di tutela la **programmazione della prevenzione** mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché dei fattori dell'ambiente di lavoro.

La sicurezza non è più un'attività che viene svolta in maniera alternativa o comunque specifica, è qualcosa che fa parte della normale attività lavorativa.

**Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto**

Il datore di lavoro **designa preventivamente** i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

L'obiettivo perseguito è quello di **pianificare l'emergenza**, evitando così, quando l'evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.

**Obblighi del datore di lavoro, dirigente e preposto.**

Consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Vale a dire in ordine alla:

- 1) Designazione degli addetti alla gestione delle emergenze.
- 2) All'organizzazione di un'adeguata formazione degli addetti stessi.
- 3) Alla stessa valutazione del rischio, e quindi anche in ordine alla redazione del piano di emergenza.

**Informazione dei lavoratori.**

Quanto all'evacuazione dei lavoratori dai luoghi di lavoro in caso di emergenza, dovranno essere indicati:

- I nominativi e le modalità per la reperibilità degli "incaricati";
- Le procedure per attivare il pronto intervento dei vigili del fuoco;
- Le modalità di abbandono del posto di lavoro per raggiungere nel più breve tempo possibile il "luogo sicuro";
- L'ubicazione delle vie e delle uscite di emergenza più prossime al proprio posto di lavoro, ed il significato della segnaletica di sicurezza.

**Formazione dei lavoratori.**

La formazione deve essere sufficiente (=completa), adeguata, documentata e deve essere effettivamente recepita (Corte di Cassazione 22.4.2004, che sottolinea l'esigenza della verifica dell'apprendimento).

Il D.M. n. 388/2003, entrato in vigore il 4.02.2005, prevede il contenuto minimo dei corsi di formazione di primo soccorso.

**Riunione periodica**

**Organizzazione della Riunione**

La Riunione periodica è obbligatoria nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti. Devono partecipare:

- datore di lavoro (o suo delegato)
- Responsabile del Servizio
- Medico competente
- Rappresentante del Lavoratori
- Altri soggetti appositamente invitati

**Riunione periodica**

**Svolgimento della Riunione**

La Riunione periodica deve essere convocata con lettera contenente l'ordine del giorno delle questioni da discutere.

Sono obbligatori i seguenti aspetti:

- verifica del Documento Valutazione Rischi
- uso ed idoneità dei mezzi di protezione
- programma di informazione e formazione

Deve essere redatto un Verbale di ogni Riunione contenente, anche, le decisioni adottate.

**Compiti del S.P.P.**

- Individuazione dei fattori di rischio
- Elaborazione misure preventive e protettive
- Elaborare misure di sicurezza
- Proporre programmi di formazione
- Partecipare alla Riunione Periodica
- Attuare l'informazione ai lavoratori

Il Datore di lavoro deve fornire al SPP tutti i dati e le informazioni sull'organizzazione aziendale, produzione, ecc.

Il S.P.P. è di fatto il "consulente" del Datore di Lavoro per l'attuazione della sicurezza

**Organizzazione della sicurezza**  
Designazione e nomine delle figure sensibili

- ☐ Responsabile Servizio
- ☐ Addetti al Servizio
- ☐ Medico Competente
- ☐ Incaricati antincendio
- ☐ Incaricati pronto soccorso

**Medico competente**

Specializzato in medicina del lavoro o avere titoli analoghi previsti dalla legge

- ☐ Può essere designato da un delegato del Datore di Lavoro (es. Dirigente o RSPP);
- ☐ Effettua la sorveglianza sanitaria;
- ☐ Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Medico Competente**

**Sorveglianza sanitaria**

Specializzato in medicina del lavoro o avere titoli analoghi previsti dalla legge

- ☐ Esprime giudizi di idoneità dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- ☐ Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- ☐ Partecipa alla Riunione periodica annuale;
- ☐ Informa i lavoratori sul significato e sull'esito delle visite mediche;
- ☐ Istituisce le cartelle sanitarie dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- ☐ Informa i Rappresentanti dei Lavoratori dei risultati degli accertamenti effettuati, in forma anonima e collettiva.

**Medico Competente**

**Compiti in ambito sanitario**

Specializzato in medicina del lavoro o avere titoli analoghi previsti dalla legge

- ☐ Può essere designato da un delegato del Datore di Lavoro (es. Dirigente o RSPP)
- ☐ Effettua la sorveglianza sanitaria
- ☐ collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

**Azienda fino a 15 dipendenti: Elezione diretta**

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

**Designazione oltre i 15 dipendenti**

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano oltre a 15 dipendenti il R.L.S. viene designato dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o, solo in loro assenza, eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

- ☐ Solo nel caso che in azienda non siano costituite le RSA - RSU i lavoratori possono eleggere direttamente, al loro interno i Rappresentanti per la Sicurezza.

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

**Quanti Rappresentanti**  
Salvo casi direttamente previsti dalla contrattazione a livello nazionale o locale il numero minimo dei Rappresentanti è:

- ☐ 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti;
- ☐ 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- ☐ 6 RLS nelle aziende oltre 1000 dipendenti.

**I lavoratori eletti o designati quali Rappresentanti devono frequentare un apposito corso**

- ☐ 32 ore;
- ☐ deve svolgersi in orario di lavoro;
- ☐ il costo è a carico dell'azienda;

**ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE**

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- ☐ le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- ☐ l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ☐ gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.

**CONTROLLI E VIGILANZA**

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

- ☐ dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa;
- ☐ dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

- ☐ Il primo livello di prevenzione.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- ☐ le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- ☐ l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- ☐ gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro

**Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.**

**AZIENDA A.U.S.L.**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Serv.Ig.Alim.Nutr. Serv.Ig.San.Pubbl. VETERINARI

S.P.I.S.A.L. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

- Riformato dal D.Lgs. 502/92 Istituzione del Dipartimento di Prevenzione
- Istituito in Italia dalla L. 833/78 (SSN)

**Organo di vigilanza S.P.I.S.A.L.**

**COMPITI DELLO S.P.I.S.A.L. ATTIVITA'**

- ISPETTIVA** →
  - Inchieste Infortuni - Vigilanza
- SANITARIA** →
  - Visite a minori
  - Visite apprendisti
  - Tutela lav. Madri
  - ASPP + Inchieste M.P.
- AMMINISTRATIVA** →
  - NIP
  - Vidimazione registri inf.
  - Certificazioni varie
- INFORMAZIONE FORMAZIONE** →
  - Serate e incontri
  - Corsi S1/08 ETC.
  - Convegni, Fiere, ecc

### Altri enti di controllo

**AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE (ARPA) EX P.M.P.**

- OMOLOGAZIONE DI:**
  - Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione
- VERIFICHE PERIODICHE DI:**
  - Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  - Impianti di messa a terra
  - ascensori e montacarichi in uso privato
  - apparecchi di sollevamento per persone
  - apparecchi di sollevamento per materiali >200kg
  - idroestrattori a forza centrifuga diametro >70 mm.
  - Apparecchi a pressione, generatori di calore, recipienti gas compressi
  - impianti di riscaldamento con potenzialità >100.000 kcal/h

**AZIENDA A.U.S.L. - VETERINARIO**

- Area di sanità animale e di igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
- Area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale

### Altri enti di controllo

**AZIENDA A.U.S.L. - S.I.S.P.**

- **UFFICIO PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE**  
Preposto all'organizzazione e alla promozione della tutela della salute della popolazione attraverso azioni per conoscere e prevenire le cause di malattia
- **UFFICIO IGIENE EDILIZIA**
  - Tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento delle acque e del sottosuolo
  - Tutela delle condizioni igieniche degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni
- **UFFICIO MEDICINA LEGALE:**
  - Ha il compito di gestire gli adempimenti medico legali sullo stato di salute della popolazione (invalidi civili)

**AZIENDA A.U.S.L. - S.I.A.N.**

- **UFFICIO IGIENE DEGLI ALIMENTI:**  
Preposto alla vigilanza e controllo dell'igiene in ogni fase di produzione, preparazione, manipolazione, vendita, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande;
- **UFFICIO IGIENE DELLA NUTRIZIONE:**  
Preposto alla vigilanza e controllo dei valori nutrizionali degli alimenti destinati all'uomo. Educazione nutrizionale della popolazione.

### Igiene e medicina del lavoro

All'ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull'igiene degli ambienti di lavoro. In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:

- ☐ **rumorosità;**
- ☐ **uso di sostanze pericolose;**
- ☐ **illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;**
- ☐ **corretto impiego di DPI;**
- ☐ **uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;**
- ☐ **corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.**

**L'ASL inoltre:**

- ☐ svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;
- ☐ effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;
- ☐ esegue visite mediche specialistiche di medicina del lavoro ai minori ed alle lavoratrici madri;
- ☐ coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull'invalidità temporanea o parziale dei lavoratori;
- ☐ svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti.

### DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Servizio Ispezioni)

La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del Lavoro che ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Il DM 687/96 ha dettato disposizioni per l'unificazione degli uffici periferici del ministero del Lavoro ed ha istituito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio Ispezioni del Lavoro (c.d. SII) articolato nelle seguenti aree:

- ☐ **vigilanza tecnica** (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazioni ionizzanti e di igiene accertamenti e indagini sull'occupazione di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc);
- ☐ **vigilanza ordinaria** (attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e attività integrata con la Guardia di Finanza);
- ☐ **vigilanza sull'attività formativa** (nei settori dell'industria, artigianato, terziario e agricoltura);
- ☐ **provvedimenti amministrativi** (autorizzazioni, dispense, deroghe e certificazioni).

### ISPESL ora INAIL

L'ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL.

Ha la funzione di:

- ☐ **omologare i prodotti industriali;**
- ☐ **controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo.**

L'ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici.

All'Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982).

L'ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità AD OGGI E' CONFLUITO NELL'INAIL.

### Compiti

L'ISPESL svolge le attività di informazione, consulenza e assistenza:

- ☐ in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ☐ consulenza nell'elaborazione di piani sanitari nazionali e regionali e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
- ☐ **standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;**
- ☐ **consulenze tecnico-scientifiche al ministero dell'Industria per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;**
- ☐ **consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del ministero dell'Industria, sulle procedure di certificazione e di prova ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;**
- ☐ **assistenza alle imprese;**
- ☐ **attività di ricerca didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del SSN in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN;**

### Omologazione:

L'ISPESL provvede all'omologazione di:

- ☐ **apparecchi ed impianti di sollevamento per persone** (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti svincolabili su cono, ponti sospesi, organi per ponti sospesi, ecc.);
- ☐ **apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali** (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relativi carrelli, montacarichi ecc.);
- ☐ **idroestrattori a forza centrifuga;**
- ☐ **installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra;**
- ☐ **apparecchi ed impianti a pressione di vapore o gas;**
- ☐ **apparecchi ed impianti a pressione inseriti in impianti nucleari;**
- ☐ **apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;**
- ☐ **vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi;**
- ☐ **giunti ortogonali, piastre metalliche di base a tubi saldati per ponteggi metallici;**
- ☐ **dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici;**
- ☐ **funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo.**

### Altri enti di controllo

**C.P.T./O.P.P.**  
(Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni)

**Studia i problemi relativi alla sicurezza e all'igiene degli ambienti di lavoro in particolare riferimento ai cantieri edili. Previsto dal CCNL.**

**MAGISTRATURA**

**INTERVIENE QUANDO SI PRESENTANO:**

- infortuni sul lavoro
- malattie professionali
- violazioni a specifiche norme di legge

**QUINDI:**

- individua le responsabilità
- applica le opportune pene
- interviene in caso di sequestro preventivo e probatorio

### Altri enti di controllo

**VIGILI DEL FUOCO**  
Comando Provinciale (dipende dal ministero dell'Interno)

**ATTIVITA' DI VIGILANZA:**

- art. 36 D.P.R. 547/55 ora TU D.LGS 81/08
- D.M. 16.02.1982 e successivi
- art. 23 comma 1 D.Lgs. 626/94 ora TU D.LGS 81/08

**ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E CONSULENZA**  
Formazione del personale componente le squadre di emergenza antincendio (art. 24 comma 1 D. Lgs. 626/94 ora TU D.LGS 81/08)

**COMUNE**  
Sindaco come massima autorità sanitaria

**INTERVIENE QUANDO SU RICHIESTA SPISAL:**

- per la sicurezza (es. stabilità strutture)
- per la salute (condizioni igieniche)

**QUINDI CON UNA ORDINANZA:**

- chiusura coatta di fabbricati contenenti attività produttive

### Altri enti di controllo

**CAMERA DI COMMERCIO**  
**Accertamento requisiti Tecnico professionali per imprese artigiane installatrici L. 46/90 e relative procedure di controllo e applicazione sanzioni e sospensione**

**CARABINIERI**

- Quali forze di pubblica sicurezza vengono a conoscenza di ogni fatto delittuoso e pertanto mettono al corrente l'organo di vigilanza per gli adempimenti del caso.
- Intervengono in proprio con nuclei appositi es. controlli nei cantieri edili non solo per la sicurezza ma anche per alimenti (NAS) o l'ecologia (NOE)
- Collaborano con l'organo di vigilanza in casi gravi.

### ALTRI ORGANISMI CON COMPITI ISPETTIVI

**POLIZIA DI STATO**

Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro;

**VIGILI URBANI**

Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell'attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL competenti.

### INAIL

L'INAIL è l'Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e mal. prof. Il. Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi l'Istituto svolge:

- una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

L'INAIL fornisce:

- alle imprese e agli altri enti interessati alla prevenzione degli infortuni informazioni dettagliate sull'andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio.

La legge assegna inoltre all'INAIL:

- compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali. A tale scopo è stato creato un Centro studi e servizi per la prevenzione.

L'INAIL dispone di un corpo di ispettori per:

- svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;
- effettuare accertamenti tecnici:
  - in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
  - per verificare l'esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all'Ente medesimo.

### DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI

Adempimenti	Riferimenti normativi	Sanzioni
Adempimento da parte di lavoratori degli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. a)	
Rispetto delle istruzioni	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. b)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. c)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Uso corretto dei DPI	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. d)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Segnalazione delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e delle condizioni di pericolo	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. e)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)

### DOVERI GENERALI DEI LAVORATORI

Divieto di rimozione o modificazione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. f)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Divieto di effettuare operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. g)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Partecipazione ai programmi di formazione e addestramento	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. h)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
Controlli sanitari	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 2 lett. i)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento	D.Lgs. 81/2008 art. 20 c. 3	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 per il lavoratore (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. b)
Accettazione della designazione come incaricato della prevenzione, salvo giustificato motivo	D.Lgs. 81/2008 art. 43 c. 3, primo periodo	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600 per il lavoratore (D.Lgs. 81/2008 art. 53 c. 1 lett. a)

